

(N. 1288)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(FORLANI)

dal Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13,
recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idro-
elettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13 (convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 92) venne prorogata al 31 gennaio 1981, per motivi di urgenza e di necessità ed in vista anche di una adeguata soluzione del problema energetico, la scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli Enti locali e delle Aziende autoproduttrici, di cui alcune a partecipazione statale.

Finora, però, pur essendo in corso iniziative legislative e trattative tra le parti tendenti ad agevolare la soluzione concordata del problema, non è stato possibile pervenire alla definizione di concreti provvedimenti.

Pertanto allo stato attuale della normativa (articoli 25 del testo unico n. 1775 del 1933 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965) le concessioni

in scadenza non sono ulteriormente rinnovabili, cosicchè alla data ultima del 31 gennaio prossimo venturo, i relativi impianti dovrebbero essere trasferiti all'Enel, senza che rimanga il tempo per il rinvenimento di idonee soluzioni.

V'è tuttavia da considerare che un brusco passaggio di tali impianti all'Enel, prima che sia stato individuato un appropriato regime transitorio, potrebbe arrecare notevole pregiudizio all'attuale assetto economico del settore. Infatti gli impianti attualmente gestiti assicurano ai concessionari (enti locali e aziende autoproduttrici) energia a basso costo per il proprio fabbisogno.

Inoltre il perdurare della crisi energetico-petrolifera pone il problema sempre più pressante di valutare l'esigenza di realiz-

zare entro breve tempo, oltre allo sfruttamento di altre fonti rinnovabili, ogni possibile ampliamento o potenziamento degli impianti idroelettrici attualmente gestiti dagli Enti locali e dalle imprese autoproduttrici.

È evidente che iniziative di tal genere non possono essere attuate nella presente situazione d'incertezza.

Si ritiene, pertanto, necessaria e urgente la proroga per almeno 6 mesi del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche fissato al 31 gennaio 1981; a ciò provvede l'articolo 1 del decreto-legge, che fa salvi altresì i diritti spettanti in materia alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome e che viene ora presentato alle Camere al fine della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, concernente proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92.

Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, per il tempo strettamente occorrente per la definizione delle iniziative in corso tendenti ad individuare idonee soluzioni per l'assetto del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine di scadenza delle grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 92, è prorogato fino al 31 luglio 1981 anche per le concessioni scadenti entro tale data.

Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — PANDOLFI —
LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI